

Messaggio

numero
8310

data
12 luglio 2023

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 2a (nuovo), 8 (modifica), 8a (nuovo) e 8b (nuovo) della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990.

I. INTRODUZIONE

Con la presente modifica legislativa si intende permettere e assicurare lo scambio d'informazioni tra il Dipartimento e le autorità amministrative e giudiziarie, nonché i Comuni, necessario per la corretta applicazione della legislazione federale e cantonale in ambito venatorio (art. 2a).

Si vuole inoltre ottimizzare la modalità di diniego della patente venatoria a coloro che risultano sottoposti a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia (art. 8 cpv. 1 lett. g), nonché negare la patente di caccia alle persone nei confronti delle quali è stato emanato un divieto d'acquisto e/o possesso di armi da parte dell'autorità competente (art. 8 cpv. 1 lett. h) e, infine, introdurre la base legale affinché i dati personali dei cacciatori possano essere elaborati in modo sistematico mediante una banca dati (art. 8a e 8b).

II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

1) Art. 2a (nuovo)

Il Dipartimento – e per esso l'Ufficio della caccia e della pesca – non ha attualmente la possibilità di ottenere dalle autorità amministrative e giudiziarie e dai Comuni dati personali che soggiacciono al segreto d'ufficio, benché queste informazioni risultino indispensabili alla corretta applicazione della legislazione federale e cantonale in ambito venatorio. Non solo queste informazioni sono necessarie, ma è altresì importante che le autorità sopra menzionate segnalino d'ufficio al Dipartimento i casi che possono comportare un suo intervento. Trattasi in particolare dei casi previsti dall'art. 8 alle lettere c, d, f, h e i che comportano il rifiuto della patente di caccia, nonché quelli di cui agli art. 20 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) e 43 della legge cantonale sulla caccia e la protezione di mammiferi e degli uccelli selvatici che ne prevedono il ritiro. Tali informazioni sono essenziali pure nell'ambito dello svolgimento

dell'esame venatorio, nel quale è prevista la manipolazione e l'uso di armi da fuoco da parte dei candidati cacciatori (sessione orale e di tiro).

Un maggiore scambio d'informazioni permetterà inoltre al Cantone di fornire delle risposte lineari e coerenti al cittadino, evitando che si generino situazioni incoerenti e difficilmente comprensibili per colui che si rivolge – separatamente – alle differenti autorità.

L'art. 2a proposto – che riprende il disposto dell'art. 8 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 aprile 2009 (LCLArm) – intende sanare queste lacune.

2) Art. 8 cpv. 1 lett. g

Grazie all'introduzione di una piattaforma informatica condivisa, l'Ufficio della caccia e della pesca segnala alle Cancellerie comunali i nominativi dei cacciatori attivi domiciliati nel Comune, ossia quelli che in quel momento possono esercitare l'attività venatoria. In tal modo è possibile impedire in anticipo il rilascio di autorizzazioni di caccia a chi risulta sottoposto a procedimento penale per crimini o per delitti (in ambito venatorio) perpetrati nell'esercizio della caccia – ritenuto che non figurerà in tale banca dati. Viene quindi meno la necessità di segnalare specificatamente questi casi ai Municipi e alle Cancellerie comunali.

3) Art. 8 cpv. 1 lett. h e i

La necessità d'introdurre una nuova lettera h all'art. 8 deriva dal fatto che una persona, nei confronti della quale è stato emanato un divieto di acquisto e/o possesso di armi da parte dell'autorità competente in virtù della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm), non può di riflesso praticare la caccia, costituendo l'arma lo strumento necessario per esercitarla.

Con l'introduzione del nuovo disposto, l'attuale lett. h diventa la lett. i.

4) Art. 8 a (nuovo)

Con questo articolo si vuole introdurre la base legale affinché i dati personali dei cacciatori possano essere elaborati in modo sistematico mediante una banca dati (art. 6 LDPPD).

5) Art. 8 b (nuovo)

Nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti legali è necessario che la Polizia cantonale possa accedere alla piattaforma elettronica dell'ufficio della caccia e della pesca per verificare se la persona per la quale si prospetta un eventuale divieto formale di possedere o acquisire armi (per esempio per motivi medico-psichiatrici) è cacciatore (attivo, inattivo o privato del diritto di cacciare) o candidato cacciatore.

III. CONSEQUENZE FINANZIARIE

Si ritiene che le modifiche di legge proposte non abbiano conseguenze finanziarie di rilievo per il Cantone.

IV. CONCLUSIONI

La presente proposta di modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è stata preventivamente sottoposta alla Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI), nonché ai membri della Commissione consultiva della caccia, che hanno avuto modo di prenderne atto ed esprimersi in merito, condividendone impostazione e intenti.

Premesso che le modifiche proposte non comporteranno l'esigenza di aumentare l'effettivo del personale e non genereranno oneri supplementari di rilievo, in considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 2a (nuovo), 8 (modifica), 8a (nuovo) e 8b (nuovo) della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8310 del 12 luglio 2023,

decreta:

I

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Obbligo d'informazione delle autorità

Art. 2a

¹Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, le informazioni necessarie per l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di caccia.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, constatati nello svolgimento delle loro attività, che possono dare adito a un intervento del Dipartimento in base alla legislazione sulla caccia.

³Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti comportamenti illeciti per i quali è previsto il diniego o il ritiro della patente di caccia.

Art. 8 cpv. 1 lett. g, h e i

¹La patente di caccia è negata a chi:

(...)

g) è sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;

h) è privato dall'autorità competente del diritto di acquisire o possedere armi;

i) *ex lett. h*

Accertamenti preliminari

Art. 8a

¹Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l'attività venatoria (cacciatori attivi).

²Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d'ufficio che la persona interessata possa esercitare l'attività venatoria.

³La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.

Diritto di accesso alla piattaforma elettronica

Art. 8b

La polizia cantonale accede alla piattaforma elettronica, in qualità di utente, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti legali stabiliti dalla legge sulla polizia e da altre norme di diritto speciale.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.